

DECENNALE POSTUMA

POLIZZA DECENNALE POSTUMA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE (INDENNITARIA)

Modello DIN1 - Edizione 07/2024

POLIZZA DECENNALE POSTUMA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, sono state redatte secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”, e devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali.

INDICE

POLIZZA DECENNALE POSTUMA DANNI DIRETTI ALL'IMMOBILE	2
GLOSSARIO	4
NORME DI CARATTERE GENERALE	5
NORME COMUNI PER TUTTE LE SEZIONI.....	5
COSA È ASSICURATO	7
GARANZIE BASE	7
SEZIONE DANNI ALL'IMMOBILE	7
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	9
GARANZIE OPZIONALI	10
COSA NON È ASSICURATO	11
SEZIONE DANNI ALL'IMMOBILE	12
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	12
LIMITI DI COPERTURA	13
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	13
SEZIONE DANNI ALL'IMMOBILE	13
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	14

GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Appaltatore	L'impresa aggiudicataria dell'appalto
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione	il Contratto di Assicurazione
Committente	Il soggetto per il quale l'impresa costruttrice ha eseguito l'Opera
Contraente	il soggetto che stipula l'Assicurazione
Franchigia	l'importo che viene detratto dall'Indennizzo per ciascun Sinistro
Indennizzo / Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Opera	le opere costruite descritte in Polizza
Parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata	la struttura portante dell'Opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti dell'Opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura
Parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata	pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quanto altro di simile
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scheda Tecnica di Polizza	la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i Premi, gli Scoperti, le Franchigie, i limiti di Indennizzo e di Risarcimento nonché le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti
Scoperto	la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	VHV Italia Assicurazioni Spa che presta l'Assicurazione, quale risulta dalla Polizza sottoscritta dalle parti.

NORME DI CARATTERE GENERALE

NORME COMUNI PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 1.1 - Periodo di Assicurazione e Premio

Il periodo di Assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in Polizza.

Art. 1.2 - Modificazione e trasformazioni dell'Assicurato o del Contraente

Nel caso di fusione della Società Contraente o Assicurata, la Polizza continua nei confronti della Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la Polizza continua con il Contraente e nei confronti dell'Assicurato nella loro nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, la Polizza continua nei confronti dell'Assicurato sino alla scadenza: tutti gli obblighi previsti in Polizza a carico del Contraente devono, se consenziente l'Assicurato, considerarsi a carico di quest'ultimo.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro 15 (quindici) giorni alla Società.

Art. 1.3 - Dichiarazioni inesatte o reticenze – Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

La Società presta il suo consenso all'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del Rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la Polizza deve darne immediata notizia telegrafica alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

Art. 1.4 - Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del Sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tale altra o altre assicurazioni.

Art. 1.5 - Onere della prova a carico dell'Assicurato

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o la non risarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente Polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della Polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 1.6 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente Polizza sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge

Questo Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.10 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione relativamente agli obblighi dell'Assicurato in caso di denuncia dei Sinistri, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata A/R, PEC (Posta Elettronica Certificata) o e-mail, alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza ovvero direttamente alla Direzione della Società ai seguenti recapiti:

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL)

E-mail: sinistri.vhv@vhv.it

PEC: vhv@pec.it

Art. 1.11 - Coassicurazione

In presenza di coassicurazione, il testo della presente clausola è riportato nelle Condizioni Aggiuntive.

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

SEZIONE DANNI ALL'IMMOBILE

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente Polizza, a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati all'Opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da uno dei seguenti eventi purché derivanti da difetto di costruzione:

- a) rovina totale dell'Opera;
- b) rovina e gravi difetti di parti dell'Opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'Opera;
- c) certo ed attuale pericolo di rovina dell'Opera o delle parti di essa indicate;
- d) rovina di parti dell'Opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti.

Art. 2.2 – Effetto e durata della garanzia

Il contratto è stipulato per la durata e con la decorrenza fissate in Polizza. La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del Premio e in nessun caso prima della data risultante dal certificato definitivo di collaudo con esito positivo dell'Opera o, in alternativa, dalla data risultante dal certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili.

La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in Polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data risultante dai certificati suddetti.

Art. 2.3 – Efficacia della garanzia

L'Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- che l'Opera sia stata realizzata a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva – in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- che l'Opera stessa sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella scheda tecnica di Polizza;
- che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della Polizza):
 - o i certificati definitivi di collaudo con esito positivo e di accettazione dell'Opera sottoscritti dal Committente o, in alternativa
 - o il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili;
- Che il rapporto di ispezione definitivo sia elaborato da un organismo di controllo tecnico di tipo A, abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera, accreditato Accredia ai sensi delle norme europee UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (ex UNI CEI EN 45004) che opera ai sensi delle norme UNI 10721, UNI 10722 parte terza per quanto utilizzabili al fine del controllo tecnico in corso d'opera, UNI 11156; la pianificazione dei controlli dovrà essere congruente con la tipologia e criticità delle Opere e dell'attività oggetto di verifica, con una frequenza minima di intervento sul cantiere mensile per tutta la durata della costruzione.

In particolare, l'effetto della garanzia si intende anche subordinato allo svolgimento e alla conclusione positiva e senza riserve del controllo tecnico in corso d'opera, con le caratteristiche di cui al comma precedente e con i seguenti obblighi per il Contraente (pena l'inefficacia della clausola di compromesso di stipula ove prevista):

- a) prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore Tecnico nello svolgimento delle sue attività;

- b) consegnare al Controllore Tecnico ogni documento da quest'ultimo richiesto;
- c) garantire ai rappresentanti del Controllore Tecnico libero accesso al cantiere;
- d) comunicare al Controllore Tecnico e alla Società tutte le eventuali variazioni durante la costruzione dell'immobile, a qualunque causa siano esse dovute;
- e) comunicare al Controllore Tecnico e alla Società le date di ultimazione e di consegna dell'immobile nonché il valore finale dello stesso con un minimo di 15 (quindici) giorni di preavviso;
- f) autorizzare il Controllore Tecnico a fornire alla Società ogni documento e/o valutazione inerente all'attività svolta.

Qualora non sia rispettata una sola delle condizioni su esposte, la garanzia o le estensioni della stessa non sono operanti.

Art. 2.4 – Determinazione dei danni indennizzabili

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Opera, escludendo il solo valore dell'area ed oneri di urbanizzazione;
- b) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
- c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b) diminuito dell'importo della stima di cui al punto c), ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'Opera al momento del Sinistro (stima a). Se al momento del Sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'Opera, come stimato al punto a), la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'Opera, ferma restando l'integrale applicazione delle Franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di Polizza.

Non si applicherà la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata risulterà insufficiente in misura non superiore al 10% (dieci per cento). Qualora tale limite del 10% (dieci per cento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

Art. 2.5 – Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 2.6 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.1;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2.4;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di Polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.7 – Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

La somma assicurata costituisce il massimo Indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato, per uno o più Sinistri per l'intera durata del contratto.

In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole partite ed i limiti di Indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'Assicurazione di un importo uguale a quello del danno indennizzabile e risarcibile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del Premio.

Il Contraente può chiedere il reintegro delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo: la Società può concedere tale reintegro a fronte di un Premio sino ad un massimo di 5 (cinque) volte il Premio relativo all'entità del reintegro. Resta comunque ferma l'applicazione della regola proporzionale.

Art. 2.8 – Recesso in caso di sinistro

Avvenuto un Sinistro, anche prima di liquidare l'Indennizzo e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'Indennizzo è stato pagato o il Sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il Premio.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni subiti da terzi a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione di Polizza come danno diretto.

Art. 3.2 – Diminuzione del massimale a seguito di sinistro

Il massimale indicato nella Polizza rappresenta il limite massimo di Risarcimento dovuto dalla Società per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante il vigore della copertura assicurativa.

In caso di Sinistro il massimale si intende ridotto con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'Assicurazione di un importo uguale a quello del danno risarcibile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del Premio.

Il Contraente può chiedere il reintegro del massimale: la Società può concedere tale reintegro a fronte di un Premio sino ad un massimo di 5 (cinque) volte il Premio relativo all'entità del reintegro.

Art. 3.3 Gestione delle controversie

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

GARANZIE OPZIONALI

Le garanzie opzionali, da intendersi quali condizioni aggiuntive di copertura, e/o estensioni di garanzia, sono inserite nella Scheda Tecnica di Polizza.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 4.1 - Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) Atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 4.2 - Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 4.3 – Rischio Cyber

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- b) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- c) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- d) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. "Violazione della Privacy e dei Dati";
2. "Violazione del Sistema Informatico".

Per tutte le esclusioni previste da questa clausola non hanno valore, qualora siano state inserite nella polizza, le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Art. 4.4 – Sanzioni internazionali

La Società, in qualità di assicuratore, non sarà tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun Indennizzo o risarcimento in virtù della presente Polizza, qualora il pagamento di tale Indennizzo o risarcimento esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE DANNI ALL'IMMOBILE

Art. 4.5 - Delimitazione dell'Assicurazione

La Società non è obbligata per:

- a) vizi palesi dell'Opera o vizi occulti, comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato, prima della decorrenza della presente Assicurazione;
- b) danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'utente dell'Opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- c) danni derivanti da modifiche dell'Opera intervenute dopo il collaudo definitivo;
- d) danni indiretti o consequenziali;
- e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
- f) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- g) danni da difettosa impermeabilizzazione;
- h) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati, fulmine, caduta di aerei;
- i) i danni originatisi nella struttura della copertura in legno lamellare dovuti a difetto del materiale, usura o deterioramento del materiale stesso;
- j) danni causati/derivanti da parti recuperate/ricondate (es. impregnazione/rinforzo legni, recupero/rinforzo strutture in cemento armato);
- k) danni causati/derivanti da parte dell'Opera non oggetto diretto di ristrutturazione;

Del pari non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- l) terremoto, alluvione, uragano, valanghe e altri simili eventi naturali;
- m) atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione di fabbrica e di edifici in genere, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- n) esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualunque causa, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 4.6 - Delimitazione dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) in caso di condominio, l'amministratore;
- d) in caso di quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

L'Assicurazione non comprende:

- e) i danni da polvere di qualsiasi natura qualunque sia la causa che li ha originati;
- f) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione Danni alle opere;
- g) i danni conseguenti a Sinistro non indennizzabile ai sensi dell'art. 4.5 – Delimitazioni dell'Assicurazione della Sezione Danni alle Opere;
- h) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) danni derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture di servizi nonché le perdite dei prodotti o da mancato godimento in tutto o in parte dell'Opera assicurata;
- j) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.1 – Limiti, Scoperti e Franchigie

Gli importi relativi a limiti, Scoperti e Franchigie ove indicati nella Scheda Tecnica di Polizza sono definiti in base alla scelta effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE DANNI ALL'IMMOBILE

Art. 6.1 – Determinazione dei danni indennizzabili

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'Opera, escludendo il solo valore dell'area ed oneri di urbanizzazione;
- b) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
- c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b) diminuito dell'importo della stima di cui al punto c), ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'Opera al momento del Sinistro (stima a). Se al momento del Sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell'Opera, come stimato al punto a), la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'Opera, ferma restando l'integrale applicazione delle Franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di Polizza. Non si applicherà la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata risulterà insufficiente in misura non superiore al 10% (dieci per cento). Qualora tale limite del 10% (dieci per cento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

Art. 6.2 - Denuncia di Sinistro

Tutti i Sinistri all'Opera devono essere "denunciati alla Società per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato" entro i 3 (tre) giorni successivi al Sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, mediante lettera raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata). Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal Sinistro, decade dal diritto al Risarcimento.

Art. 6.3 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato all'Assicurato previa detrazione degli importi per Franchigia e Scoperto indicati nella Scheda Tecnica di Polizza, a fronte di una quietanza, redatta dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di Indennizzo.

L'importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'Opera al momento del Sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso della stessa. A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data del Sinistro, la Società provvederà a versare all'Assicurato il conguaglio di Indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno, determinato a norma del secondo comma dell'art. 2.4 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.

Art. 6.4 - Spese di demolizione e di sgombero

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro dell'Opera, sino alla concorrenza massima dell'importo indicato nella Scheda Tecnica di Polizza.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 6.5 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve farne denuncia entro 10 (dieci) giorni dal fatto o dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguito, nel più breve tempo possibile, con le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi per la raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi 83, 32100, Belluno (BL), Italia , Tel. + 39 0437 938611 – vhv@pec.it – www.vhv.it
Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG

Capitale soc. euro 7.000.000 i.v. - C.F. / P.IVA / Registro imprese di Belluno n.: 00075940254 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
danni con D.M. n. 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.02.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030

